



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
ANCONA

CORTE DEI CONTI



0000426-12/02/2015-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle
Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

**Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Castelfidardo – Vs. nota prot. n. 9 del
08.01.2015.**

Si trasmette copia della deliberazione n. 35/2015/PAR approvata nell'adunanza
del 21 gennaio 2015 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dot. Carlo Serra





Del. n. ~~35~~ 2015/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2015

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Teresa BICA – Presidente
Cons. Andrea LIBERATI – componente relatore
Primo Ref. Valeria FRANCHI – componente
Primo Ref. Marco DI MARCO – componente

PARERE
COMUNE DI CASTELFIDARDO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la delibera 77/2013/PAR di questa Sezione regionale di controllo;

Vista la richiesta di parere del Comune di Castelfidardo pervenuta in data 8 gennaio 2015 per il tramite del CAL;

UDITO il relatore cons. Andrea Liberati;

FATTO

In data 8 gennaio 2015 è pervenuta una richiesta di parere del Comune di Castelfidardo ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

A. Il parere ha per oggetto la richiesta di comportamenti inerenti la stipula di molteplici contratti di locazione che gestiscono impianti di trasmissione per la telefonia mobile.

In particolare il Comune chiede di conoscere:

se la qualificazione giuridica dei contratti stipulati, quali locazioni commerciali, sia



- corretta e giusta, con conseguente applicazione della relativa disciplina di legge; come si possa legittimamente procedere, a tutela del patrimonio pubblico, in caso di inadempimento contrattuale di tali imprese/aziende, per accertata morosità e per accertato pagamento di una sola parte ridotta del canone;
- B. se la ditta/azienda privata possa (nel silenzio del contratto stipulato) sublocare -senza compenso aggiuntivo per il Comune e senza espressa autorizzazione- ad altri gestori l'uso degli impianti presenti nel sito comunale;
 - C. se il comportamento del Comune che ha sempre respinto l'ipotesi di riduzione sia corretto e fino a dove ciò sia legittimo, a fronte delle minacciate ipotesi di dismissione dei siti o di accorpamenti degli impianti;
 - D. in generale, quale sia il criterio corretto per definire in maniera congrua e conveniente un canone per l'utilizzo di tali aree (in considerazione della peculiarità della fattispecie, caratterizzata dall'utilizzo a fini commerciali dei siti deputati, specificamente a ciò destinati dal piano comunale della telefonia mobile);
 - E. in termini ancora più generali, quali siano i criteri e principi corretti dal punto di vista contabile, al fine di evitare ingiustificate perdite patrimoniali a fronte di richieste formalmente motivate di rinegoziazione dei contratti commerciali.

L'ente evidenzia infine che il quesito assume particolare rilevanza in considerazione della molteplicità dei comuni coinvolti in analoghe fattispecie e in considerazione del rilevante importo degli introiti connessi.

Ai fini dell'ammissibilità specifica che non risulta sussistere una specificazione di norme contabili per tale peculiare fattispecie di cui si chiede l'interpretazione e che, tuttavia, sono applicabili, almeno in parte, in relazione ai principi in essi contenuti, le seguenti disposizioni: gli articoli 822 seguenti del codice civile, il decreto legislativo 85/2010, la legge 27 luglio 1978 n. 392, gli articoli 86-93 del decreto legislativo 259/2003.

Il Comune illustra la propria tesi interpretativa secondo la quale circa la qualificazione del rapporto giuridico occorre distinguere tra bene demaniale e patrimoniale pubblico (nel primo caso trattandosi di concessione, nel secondo caso di contratto di locazione).

In relazione alla tutela delle risorse pubbliche evidenzia che le azioni esperibili a proprio avviso possono essere quelle ordinarie previste dalla legge, quali le azioni civilistiche nel caso di contratti, o altre azioni anche spendibili in autotutela amministrativa in caso di concessione. Circa i criteri di definizione del canone, non reputandosi adeguati quelli stabiliti dall'agenzia del territorio in materia di locazione commerciale in quanto non contemplano tale peculiare fattispecie, ad avviso dell'ente possono ricercarsi in un'indagine di mercato in relazione ai contratti già stipulati con comuni analoghi.

Specifica infine che il parere non interessa provvedimenti già adottati.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente all'esame del merito occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formalizzata dal Sindaco del comune che ai sensi dell'art. 50 del TUEL ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL secondo quanto stabilito con delibera n. 77 del 27 novembre 2013 di questa Sezione.

Sotto il profilo oggettivo, per come è formulata, la richiesta è invece inammissibile avendo per oggetto concreti aspetti gestionali nell'esclusiva competenza e discrezionalità dell'amministrazione relativamente a tutti i quesiti proposti.

Al riguardo tenuto conto delle numerose richieste di parere dichiarate inammissibili da parte di questo ente si richiama la delibera n. 77/2013/PAR di questa Sezione, secondo cui:

"2. la seconda e concomitante condizione di ammissibilità deve riguardare l'oggetto della questione da sottoporre a parere: questioni generali in materia di contabilità pubblica (atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti. Entrambe, quindi, costituiscono presupposti indefettibili per l'ammissibilità alla trattazione collegiale della questione e per l'emissione del relativo parere da parte della Sezione.

3. Al riguardo deve aggiungersi che una sequela di uniformi pronunce, anche su impulso della Sezione delle Autonomie, consolida ormai l'indirizzo secondo cui la funzione consultiva va circoscritta entro i limiti di una stretta interpretazione della lettera della legge.

Occorre infatti precisare che in relazione al requisito oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica) si precisa che, ai sensi di una lettura combinata dei commi 7 e 8 dell'art. 7 legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva di carattere generale in favore degli enti locali, ma al contrario, le attribuzioni consultive sono collegate alle attribuzioni di controllo collaborativo intestate alla Corte stessa. Quindi, la funzione consultiva esclude qualsiasi ipotesi di confusione con forme di coamministrazione ovvero di cogestione, di esclusiva pertinenza, per l'appunto, di organi di amministrazione attiva, a cui non è in alcun modo riconducibile, sul piano ordinamentale, la funzione della Corte dei conti."

Nel caso di specie è evidente che la questione di cui si chiede l'interpretazione si traduce in una concreta attività amministrativa e non già nell'interpretazione di specifiche disposizioni normative.

P.Q.M.

il Collegio dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Invita l'ente ed il CAL, cui l'art. 8 della legge 131/2003 attribuisce una funzione di verifica preliminare rispetto all'attività della Sezione, ad un'attenta analisi dei requisiti di ammissibilità dei quesiti proposti, in considerazione delle numerose pronunce di inammissibilità che hanno interessato questo ente.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al sindaco del Comune di Castelfidardo e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2015.


Il relatore

Andrea Liberati



Il Presidente

Teresa Bica




Depositata in Segreteria in data

11 FEB. 2015

Il direttore della Segreteria

f.to Carlo Serra



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.45188344 del 11/02/2015